

Salernitano li 3 Agosto 1887

In questo momento ho visitato Grammaria
Archettianni 19, pizzicagnolo ammalato per
per profusa diarrea che crederi stata cagionata
da molta carne di capra da lui mangiata ecc.
Ora è nello stato albedo choleroso indiano con
total perdita di polsi e freddo glaciale universa
le ecc. Gli ho prescritto il Laudano liquido
coll'acqua di cannella per arrestare la diarrea
che ancora continua ed i sintomi ecc.
Le atteso la mia stima

Plevani medico

8°
20230

4110. All'oggetto di Menore di Comuni della Provincia 7.
stati colpiti dal Cholera nell'and^{to} anno, il rimborso di quelle
spese che per la loro natura sono da caricarsi al fondo del
Dominio è necessario che le singole Deputazioni Comunali abbia-
no a redigere i propri Conti da insinuarsi alla liquidazione
dell' S. R. Contabilità di Stato.

Pel Disposto dal P. 27. dell' Istruzione 27. Ottobre 1854. N. 25124.
appartengono alla categoria delle suddette spese le seguenti

- 1.° Suffumigi
- 2.° Eguergli
- 3.° Guardie di Siquattro
- 4.° Trasporti di ammalati miserabili
- 5.° Imbiancatura di stanze
- 6.° Lavatura di lingerie, come pure compenso per cartoni
e ribattitura di materassi.

I Conti da rassegnarsi faranno da compiersi giusta il modello
N. 92. di cui per norma si unisce un esemplare e dovranno
essere corredati dei seguenti recapiti.

- A. Ordini Originali rilasciati per l'operazione dei suffumigi.
- B. Certificato medico dimostrante la lodevole loro operazione
- C. Certificato medico dinotante i titoli che impediscono di traspor-
tare allo Spedale gli ammalati.
- D. attestazioni in calce alla prefissa delle guardie di Siquattro
circa al prestato servizio nelle offerte giornate.
- E. attestazioni d'esserli verificate le eseguite imbiancature.

inidoneità la disposizione delle singole stanzie, e come pure
altra attestazione provante la lavatura delle lenzuola
cambio di cortacci, e battitura di materassi.

F. Firma del R.^o Commissario tanto agli atti Comunali
come alle specifiche, indicando in pari tempo le distanze
in miglia geografiche percorse dai singoli farmacisti.

g. Fide di misurabilità dei fogli annuali.
ogni singola categoria di spesa formerà un allegato speciale
del surripetuto modello tb. 92. annesso alle sud nominate
istruzioni che per tal modo risulterà come di riassetto delle
spese incontrate dal Comune.

Le Deputazioni Comunali dovranno aver rassegnato infallibil-
mente per il giorno 20 del p.^o 3.^o Xbra i loro conti all'Ufficio
Commissariale, ritenuti personalmente responsabili i Signi Deputa-
tati delle conseguenze di danno derivanti pel ritardo al
Comune. E il R.^o Commissario dovrà trasmetterli alle
proprie motivate osservazioni alla scrivente non più tardi
del giorno 30. dello stesso mese.

Così però non è tolto l'obbligo alle autorità Comunali di
sottoporre alla Superiore liquidazione i conti di quelle altre
spese che stanno a carico dei Comuni.

Brescia 22. gbre 1855.

L. J. R. Delegato
F. Basiglio.

N.^o 5869. Invia alle Deputazioni Comunali del Distretto

REGOLATORE AMMINISTRATIVO TEORICO-PRATICO

AD USO DEGLI IMPIEGATI AMMINISTRATIVI IN GENERE

E SPECIALMENTE

DEGLI II. RR. COMMISSARJ DISTRETTUALI, ALUNNI DI CONCETTO
NEGLI UFFICJ AMMINISTRATIVI, DEPUTAZ. ALL' AMMINISTRAZIONE
COMUNALE, SEGRETARJ, AGENTI E CURSORI COMUNALI, IMPIEGATI
DI SANITA', INGEGNERI NEGLI OGGETTI CHE HANNO RAPPORTO
COLLA PUBBLICA AMMINIST., PARROCHI, SUBECONOMI, FABBRICERIE,
E PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE ELEMENTARE,
ECC., ECC.

COMPILATO

DA LEONE FONTANA

I. Po. Agg. Commissario

TITOLO III. — SANITA'

MILANO

STABILIMENTO DI CIVELLI GIUSEPPE E COMP.
1846

Ogni medico di qualsivoglia luogo pio, a risparmio di spesa, deve nell'ordinare la magnesia, a carico del R. erario o de' luoghi-pii, alla parola *magnesie muriae*, aggiungere l'epiteto *venalis*, per distinguerla dal carbonato di magnesia pura che è di maggior costo, essendo l'altra (magnesia venale) del tutto propria per l'uso medicinale, e di costo minore (Circolare gov. 30 giugno 1838, N. 49513-1677).

Nella circostanza del *cholera morbus* S. M. I. R. A. con sovrano Decreto di gabinetto 25 agosto 1834 comunicato dall'I. R. cancelleria aulica riunita mediante dispaccio 17 settembre detto anno, N. 3048, e pubblicato dalla Notificazione gov. 6 ottobre stesso anno 1834, N. 51187-1489, ordinò quanto segue:

« È dovere di ogni medico o chirurgo chiamato a curare
« un ammalato sospetto di *cholera morbus*, o creduto tale, o
« veramente infetto di esaminarlo secondo tutte le regole dell'
« l'arte, esplorandone con la mano il polso, il ventre, ecc., di
« ordinare quanto credesse più opportuno, di prestargli soc-
« corso giusta i dettami dell'arte, di visitare l'ammalato quante
« volte lo richieda la gravezza del male, e di stendere in
« iscritto la storia di ogni caso di malattia, accennandovi tutti
« i medicamenti stati ordinati.

« I medici o chirurghi convinti di aver abbandonato un
« ammalato dell'indicata specie, di avere per paura schivato
« di accostarsi al letto dell'ammalato, di aver trascurata l'e-
« splorazione dei polsi od altri esami ed ordinazioni necessarie
« saranno per sempre destituiti dall'esercizio della medesima e
« chirurgia ».

Nel caso di *peste* — Il medico che trascura i doveri che gli incumbono, od accetta regali in affari d'ufficio relativi alla polizia di contumacia, o che essendo medico di contumacia non si costituisce da sè stesso in contumacia quando in lui si fosse manifestato pericolo di infezione, è punito secondo le circostanze da uno a cinque, a dieci ed anche sino ai 20 anni di carcere duro secondo i casi giusta la sovrana patente 24 maggio 1805.

Competenze e diete.

Ai medici privati sostituiti a pubblici impiegati competono